

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE
Società Cooperativa
in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

Regolamento del Prestito Obbligazionario:

**"B.C.C. DI MONTEPAONE - Io?Sono Socio – 02.02.2015 – 02.02.2018 Tasso Fisso 1,50%”
Codice Titolo IT0005085532**

Art. 1 - Importo e taglio dei titoli

Il prestito obbligazionario "B.C.C. DI MONTEPAONE - Io?Sono Socio – 02.02.2015 – 02.02.2018 Tasso Fisso 1,50%", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo massimo di euro 1.000.000 (unmilione) ed è costituito da un massimo di n. 100 obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) ciascuna e multipli di euro 1.000 in taglio non frazionabile, munite di n. 06 cedole di interesse semestrale.

I titoli saranno immessi in un dossier a custodia ed amministrazione presso l'Emittente o altro intermediario. Non è possibile richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle obbligazioni del presente prestito.

Art. 2 – Dematerializzazione e accentramento

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob n. del 22/02/2008 11768/98 e successive modifiche.

Art. 3 - Prezzo di emissione e sottoscrizione del prestito

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di euro 10.000 (diecimila) per ogni obbligazione, oltre al rateo di interesse eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione.

Non sono previste commissioni e/o altri oneri a carico dei sottoscrittori.

La sottoscrizione parziale del prestito è vincolante per l'emittente e per il sottoscrittore.

La sottoscrizione si chiuderà comunque il 30 aprile 2015.

Art. 4 - Caratteristiche del prestito

Non essendo prevista l'emissione dei certificati obbligazionari, ciascun sottoscrittore riceverà un attestato sostitutivo, riportante l'importo sottoscritto, non destinato alla circolazione.

Art. 5 - Durata

La durata del prestito è di 36 mesi, che decorrono dal 02 febbraio 2015 al 02 febbraio 2018 e pertanto sarà integralmente rimborsabile il 02 febbraio 2018.

Il rimborso avverrà alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione il 02 febbraio 2018 esclusivamente contro consegna del certificato eventualmente richiesto dal sottoscrittore. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere a partire da tale data.

Art. 6 - Godimento

Il prestito ha godimento semestrale, la prima cedola matura il 02 agosto 2015.

Art. 7 - Interessi

Gli interessi, calcolati sulla base dell'anno civile, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 02 agosto ed il 02 febbraio di ogni anno. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Il tasso lordo nominale d'interesse fisso è pari al 1,50% (1,11% netto, considerando il regime fiscale vigente del 26,00%); il relativo tasso lordo di rendimento effettivo è pari al 1,51% lordo (1,12% netto).

Art. 8 - Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE - Soc. Coop.**

Art. 9 - Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 10 - Regime fiscale

In base alla normativa attualmente vigente agli interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente Regolamento si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, salvo ulteriori modifiche della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente.

Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97.

Sono a carico degli obbligazionisti e dei loro aventi causa le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

Art. 11 - Estinzione anticipata del prestito

L'emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente l'intero prestito trascorsi almeno 18 mesi dalla data di chiusura di collocamento. Per cui, tale facoltà potrà essere esercitata a partire dal 30 ottobre 2016.

Il rimborso anticipato avverrà al valore di emissione maggiorato dei dietimi maturati e senza alcuna deduzione per spese o commissioni. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso anticipato.

L'obbligazionista potrà richiedere il rimborso anticipato delle obbligazioni in suo possesso, purché siano trascorsi almeno 24 mesi dalla data di chiusura del collocamento. Per cui, tale facoltà potrà essere esercitata a partire dal 30 aprile 2017.

In caso di accoglimento della richiesta da parte della banca, il rimborso sarà effettuato alla pari dietro pagamento di una commissione di euro 2,58 per ogni 10.000 euro di capitale o frazioni successive.

Art. 12 - Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo depositato presso gli uffici dell'emittente.

In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso delle obbligazioni alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da Essi detenute, a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente, il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore ad euro 103.291,38. Sono comunque escluse dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'emittente.

L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Art. 13 - Negoziazione

L'emittente si impegna a richiedere l'ammissione dell'obbligazione emessa alla negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione ("MTF") denominato "Hi-Mtf", e gestito dalla Società Hi-Mtf Sim S.p.A., autorizzato dalla CONSOB con delibera n. 16320 del 29 gennaio 2008.

Il ruolo di "liquidity provider", che assumerebbe la BCC nel rispetto di vincoli di spread e quantità, assolve una funzione essenziale, presumibilmente determinante in una fase di start-up del segmento obbligazionario del mercato, che presuppone un'attività volta necessariamente all'esecuzione, entro tre giorni lavorativi, degli ordini inseriti dalla propria clientela.

I prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni saranno conoscibili secondo le regole proprie del MTF presso cui le Obbligazioni sono trattate.

Il processo valutativo dei titoli obbligazionari di propria emissione prevede che il fair value sia determinato mediante la curva risk-free a cui viene applicato uno spread di emissione che tiene conto del merito di credito dell'emittente. Tale componente viene mantenuta costante per tutta la vita dell'obbligazione. Le valutazioni successive rispetto a quella iniziale riflettono, quindi, esclusivamente variazioni della curva risk-free di mercato.

Il mark up massimo applicabile sul mercato secondario è differenziato in relazione alla tipologia di prodotto, alla vita residua, alla quantità dell'operazione, al contesto di mercato.

Art. 14 - Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE** agli obbligazionisti, verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avvisi esposti nei locali della Banca aperti al pubblico. La sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Le obbligazioni possono essere costituite in pegno. L'esercizio dei diritti incorporati nelle obbligazioni spetta al soggetto legittimato sulla base del regime di circolazione vigente per il titolo stesso.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Modalità di collocamento

Il prestito può essere sottoscritto presso gli sportelli della **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTE-PAONE Soc. coop. :**

- dal 02 febbraio 2015 in sottoscrizione nei limiti della disponibilità residua e fino al raggiungimento dell'importo di euro 1.000.000,00, con addebito ai sottoscrittori dei dietimi di interesse maturati dal 02 febbraio 2015 incluso fino al giorno di pagamento della sottoscrizione pure incluso;
- qualora il prestito obbligazionario non sia integralmente sottoscritto alla data del 30 aprile 2015, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Montepaone, li 16.01.2015